

GESTIRE L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI ATTRAVERSO GLI ALGORITMI?

Stato di diritto e governance algoritmica
delle migrazioni nell'UE

Claudio Di Maio

Università della Calabria – CDE Roma Tre

Un diritto è fondamentale, sempre?

- Ibrahim ha diritto alle cure sanitarie / art.35 CDFUE e direttiva 2003/109/CE sono chiari.
- Per prenotare, il sistema richiede autenticazione con identità digitale europea.
- **Ibrahim non ce l'ha. Non lo sa o non lo può usare.**

*«Senza accesso non c'è status riconosciuto;
senza identità digitale certificata, non c'è diritto concreto.»*

Dal diritto dell'immigrazione alla governance algoritmica

I E R I

- Legge, status, procedura amministrativa
- Il migrante come soggetto di diritto
- Controllo: confine fisico



O G G I

- Algoritmo, dato, identità digitale
- Il migrante come sequenza di parametri
- Controllo: database interoperabili

La Carta è chiara. La realtà algoritmica la complica?

Art. 21 CDFUE

Divieto di discriminazione
(anche etnica, di origine)

Art. 47 CDFUE

Diritto a un ricorso effettivo
anche avverso decisioni digitali

Art. 14 CDFUE

Diritto all'istruzione
riconosciuto a tutti gli stranieri

Kamberaj (C-571/10): non discriminazione ed uguaglianza si applicano ai cittadini di paesi terzi per i diritti sociali ed economici essenziali.

Titolarità formale ≠ accesso effettivo ai diritti

Literacy digitale:

prerequisito invisibile per l'esercizio dei diritti

Ecosistema digitale:

determina chi è 'visibile' al sistema di governance

Conseguenza:

esclusione reale anche in presenza di titolarità formale

Il portafoglio digitale: volontario in teoria, obbligatorio in pratica

Reg. (UE) 2024/1183 — eIDAS 2


Istituisce il European Digital Identity Wallet (EDIW): credenziali, qualifiche, status amministrativi in un'unica infrastruttura condivisa.

Il nodo giuridico:

L'EDIW è formalmente volontario. Ma se l'accesso a residenza, lavoro, istruzione e sanità ne dipende, diventa un obbligo de facto.

⚠ Senza EDIW, un migrante rischia di non essere 'riconosciuto' dal sistema — e quindi di non avere diritti effettivi, pur avendoli sulla carta.

Il migrante come “soggetto” per parametri



Rischio:

L'individuo è codificato in parametri uniformi che comprimono le circostanze personali. Il diritto ad un ricorso effettivo (Art. 47 CDFUE) si scontra con processi algoritmici opachi e non contestabili.

Tre rischi sistemici per i diritti fondamentali

01

BIAS STRUTTURALE

I sistemi AI replicano le discriminazioni storiche presenti nei dati di addestramento. L'apparente neutralità tecnologica nasconde meccanismi di selezione discriminatori.

02

INVISIBILITÀ AMMINISTRATIVA

Un migrante non riconosciuto dal sistema biometrico — impronte danneggiate, volto non rilevato — entra in uno stato di invisibilità da cui è difficile uscire senza tutele specifiche.

03

OPACITÀ E NON CONTESTABILITÀ

Le decisioni assistite da algoritmo non hanno un 'autore' tradizionale. Questo erode la possibilità di impugnazione e la responsabilità istituzionale.

L'algoritmo risponde. Chi decide che sia giusto?

Reg. (UE) 2024/1689 — AI Act

I sistemi AI per selezione e gestione del lavoro sono classificati 'ad alto rischio' (Art. 15 CDFUE — libertà professionale).

Il problema:

Le variabili proxy (zona di residenza, disponibilità oraria, carriere non lineari) producono discriminazione indiretta senza menzionare nazionalità o status.

Limite normativo:

La Dir. 2000/78/CE richiede un 'autore' della discriminazione. L'algoritmo non ha autore. Il GDPR permette eccezioni. Il risultato: esclusione reale senza responsabilità attribuibile.

APOLIDIA DIGITALE

Digital Statelessness

- Titolare di diritti, ma escluso dal riconoscimento formale
- Non per mancanza di status giuridico, ma per assenza di requisiti tecnici e documentali
- Nuova forma di vulnerabilità giuridica — non prevista dalle norme, non presidiata dai rimedi tradizionali

(Suzin et al., 2022)

Tre sfide al Rule of Law europeo

I UNIVERSALISMO vs. FRAMMENTAZIONE

La Carta proclama diritti universali. La digitalizzazione differenziata tra Stati crea un mosaico di standard incoerenti. Il principio di uguaglianza erga omnes rischia di restare formale.

II TRASPARENZA vs. OPACITÀ ALGORITMICA

Il principio di buona amministrazione (Art. 41 CDFUE) richiede motivazione e trasparenza. I processi algoritmici sono per definizione opachi. Chi tutela il diritto a capire la decisione?

III TUTELA EFFETTIVA vs. COMPLESSITÀ TECNICA

Art. 47 CDFUE garantisce il ricorso effettivo. Ma impugnare una decisione algoritmica richiede competenze tecniche, giuridiche e risorse che i migranti vulnerabili non possiedono.

L'AI Act: passo avanti reale, ma dipende dall'enforcement

✓ AI ACT PREVEDE

- Classificazione 'alto rischio' per sistemi usati in migrazione e lavoro
- Obbligo di human oversight significativo
- Requisiti di trasparenza e documentazione

x ANCORA DA IMPLEMENTARE

- Governance sostanziale delle discriminazioni indirette algoritmiche
- Meccanismi di audit accessibili anche per migranti vulnerabili
- Separazione funzionale tra sistemi sanitari e controllo migratorio

La domanda che non possiamo evitare:

Se un diritto viene riconosciuto ma non si può esercitare, esiste davvero?

La risposta del giurista non può essere solo interpretativa.
Deve essere anche **tecnica, strutturale e partecipativa.**

Supervisione pubblica degli algoritmi · Procedure trasparenti e contestabili · Governance condivisa tra istituzioni, piattaforme e soggetti.

Grazie per l'attenzione.

Ogni domanda è l'inizio di un proficuo dibattito.



[LINKTR.EE/ALGORAD](https://linktr.ee/ALGORAD)